

Allegato "B"

# Comune di Guardia Perticara

## POLIZIA LOCALE

FIDA n° \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Oggetto: Fida Pascolo nel demanio Comunale "La Mendola" o "Lamendola" zona:

- Tavola 3 "Carta degli interventi colturali" Area destinata a pascolo con ovini e bovini;
- Tavola 4 "Carta degli interventi colturali" Area destinata a pascolo solo con ovini;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZA

per la somma di € \_\_\_\_\_,\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) regolarmente versate, si permette al Sig. \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ alla Via/P.zza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, di affidare nella località sopra indicata dal 01 dicembre 20\_\_ al 31 maggio 20\_\_ i capi di bestiame di seguito elencati, osservando le prescrizioni retro specificate, le quali sono accettate integralmente dall' interessato con l'obbligo di piena osservanza.

	specie animale	numero di capi	UBA
1	bovini (vacche oltre 3 anni di età)		0,00
2	manza e manzetta (inferiore a 3 anni di età)		0,00
3	ovini		0,00
		<b>totale UBA</b>	<b>0,00</b>
		<b>imponibile</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>IVA al 22%</b>	<b>€ 0,00</b>
		<b>da versare</b>	<b>€ 0,00</b>

**ART. 8 - MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI**

L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

1. Rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ente proprietario.
2. Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o del custode/affidatario.
3. Il pascolo senza custodia è consentito esclusivamente sui terreni provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o revisione della chiudenda su terreni oggetto di fida pascolo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le norme che regolano la specifica materia.
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito Ufficio Comunale.
5. Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danno verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato.
6. Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato.
7. Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, nel periodo della fida, una attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente agli organi competenti eventuali incendi e/o danneggiamenti.
8. Divieto di sbarrare con sistemi fissi strade e viottoli esistenti nei terreni concessi a pascolo.
9. Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive e/o contagiose per il bestiame.
10. Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura arrecati a terzi.

**ART. 9 DIVIETI –**

E' fatto assoluto divieto:

1. Cedere ad altri il diritto di fida.
2. Far custodire il bestiame da soggetto diverso da quello/i diverso/i indicato/i nella domanda di richiesta concessione.
3. Effettuare l'esercizio del pascolo per la specie caprina ed equina.
4. Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame e nelle aree percorse da fuoco. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
5. Esercitare il pascolo sulle aree percorse da fuoco per almeno 10 (dieci) anni dal verificarsi dell'evento (art. 1° della Legge 353 del 21-11-2000 e s.m.i.).
6. Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole per la salute e la pubblica incolumità:
7. Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che possa provocare danneggiamento alle piante e/o consentire asportazione di prodotti.
8. Pascolare nelle zone affittate o vincolate.

**In conformità del pieno accordo, si sottoscrivono**

Ufficio di Polizia Locale  
Com. Dott. Salvatore PALLADINO

**IL FIDATARIO**

---